


ATTO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "RICONOSCERE"



L'anno 2014 il giorno 6 del mese di marzo, in Roma, tra le signore:

- ELISABETTA SARCO, nata a Padova il 24.5.1967 e residente a Nepi (VT) in Via Campo dell'Olmo,

357 - 01036- C.F. SRCLBT67E64G224C;

- STEFANIA REINA, nata a Napoli il 19.12.1970 e residente a Formello Viale Australia, 28 – cap. 00060

- C.F: RNESFN70T59F839X;

- SARA COTINI, nata a Napoli il 13.03.1983 e domiciliata a Roma Via A.Cialdi,7d –cap.00154 - CF:

CTNSRA83C53F839B;

- RAMPINO MARIA GRAZIA, nata a Genova il 20.6.1967 e residente ad Anguillara Sabazia (RM) via

Cavour, 35 – cap. 00061 - CF: RMPMGR67H60D969I ;

-NADIA MARRAS, nata a Sassari il 24.8.1974 e residente a Roma in via Gino Rocca, 21/c Olgiata – cap.

00123- CF: MRRNDA74M64I452O ;

IOANA LOREDANA ROTARIU, nata in Romania il 7.7.1985 e residente a Civitavecchia (RM) in via

degli Agricoltori, 26 - cap.00053- CF: RTRNRD85L47Z129A;

-FIAMMA MORONI, nata a Roma il 22.3.1967 e residente a Roma Largo Olgiata, 15-76c – cap.00123-

CF. MRNFMM67C62H501S;

Mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue: E' costituita un'Associazione di Volontario

denominata "RICONOSCERE" in conformità al dettato della Legge 266/91 e alle Legge Regionale n.29

del 28.6.1993, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente,


una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di

essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui

all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue

esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L' associazione ha sede a Nepi (VT) in Via Campo

dell'Olmo, 357. L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato



Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle inserite nell'oggetto o ad esse strettamente connesse. Oggetto, durata, amministrazione e tutte le altre norme che regolano la vita dell'Associazione sono contenute nello Statuto Sociale, composto da 20 articoli che, debitamente approvato e firmato, si allega a questa scrittura privata sotto la lettera "A". Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2014. Le spese del presente atto si convengono a carico dell'Associazione. I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i signori:

ELISABETTA SARCO, Presidente

STEFANIA REINA, Tesoriere

SARA COTINI, Segretario

NADIA MARRAS, Consigliere

IOANA LOREDANA ROTARIU, Consigliere

Si richiedono le agevolazioni di cui all'art. 8 co.1 della Legge 266/91 in merito all'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Roma, 06/03/2014

Firmato per approvazione

ELISABETTA SARCO *Elisabetta Sarco*

STEFANIA REINA *Stefania Reina*

SARA COTINI *Sara Cotini*

RAMPINO MARIA GRAZIA *Maria Grazia Rampino*

NADIA MARRAS *Nadia Marras*

IOANA LOREDANA ROTARIU *Ioana Loredana Rotariu*

FIAMMA MORONI *Fiamma Moroni*

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA
Ufficio Territoriale di Roma 5 Tuscolano

N. 2931

Serie 3

Data 03.03.2014

Esente
REGISTRATO

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA - Tuscolano

Allegato A

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "RICONOSCERE"

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione di Volontariato "RICONOSCERE", in conformità al dettato della Legge

266/91 e alle Legge Regionale n.29 del 28.6.1993, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione

di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle

Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità

sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e

culturale.

Art.2 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 SEDE

L'associazione ha sede legale a Nepi (VT) in Via Campo dell'Olmo, 357. Il Consiglio Direttivo può,

all'occorrenza, procedere all'istituzione di sedi secondarie in Italia e all'estero.

Art. 4 NATURA, CARATTERE E SCOPI

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto,

democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni

fornite dagli aderenti soci volontari, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate.


L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni continuative di volontariato per fini di


solidarietà sociale nelle seguenti aree di intervento: la tutela del diritto alla salute; il superamento

dell'emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno; promozione e

realizzazione di iniziative e progetti di solidarietà sociale e culturale nei settori dell'assistenza sanitaria

e sociale e del benessere della persona con approccio olistico, rivolgendosi a tutti coloro che sono





portatori di disagio sia per motivi legati alla salute mentale che per qualsiasi altra problematica sociale ed economica. Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza i seguenti interventi :

- 1) fornire a coloro che necessitano di aiuto, e ai loro familiari, ascolto, sostegno, accoglienza, supporto emotivo, per condividere le stesse problematiche e uscire dall'isolamento, nonché informazioni generali di tipo pratico orientate al benessere globale della persona. Il modello applicativo di riferimento sarà quello dei **Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto**, così come raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quale approccio integrato con le cure cliniche tradizionali, che vengono erogate da chiunque operi a livello pubblico e privato per la promozione della Salute e per il miglioramento della qualità della vita e della persona, della famiglia e della comunità. Inoltre si promuoveranno attività culturali, divulgative, ricreative e percorsi esperienziali volte al recupero psico-fisico delle persone in difficoltà, accogliendo i bisogni specifici, utilizzando strutture proprie o quelle esistenti sul territorio rese disponibili per tali fini;
- 2) sviluppare un'attività di collegamento tra i Dipartimenti di Salute Mentale e le famiglie per ampliare l'offerta di sostegno alle persone, favorendo l'accesso ai servizi sanitari territoriali sia pubblici che privati e ponendo attenzione alle situazioni di bisogno presenti nel territorio;
- 3) sviluppare progetti di sensibilizzazione per la comunità sui temi della salute mentale e delle metodologie dei Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto e dei percorsi olistici, attraverso iniziative culturali, ricreative, multimediali ed editoriali;
- 4) l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali e scuole di formazione, attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- 5) l'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica e finanziaria, senza scopi di lucro, mobiliare o immobiliare per il raggiungimento dei propri fini. Inoltre potrà esercitare per scopi di autofinanziamento e senza fini di lucro, le attività marginali previste dalla legislazione vigente;



6) organizzare incontri olistici, quali per esempio percorsi di Mindfulness, Bioenergetica, meditazioni, arte terapia, musicoterapia, lavori di gruppo con tecniche di condivisione corporee ed emotive, rivolte a soggetti che versano in situazione di disagio psicologico, sociale ed economico.

L'associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere le attività ivi compresa la stipula di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione ad altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

Art. 5 - SOCI

Gli associati sono le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione. Gli associati versano all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo. I contributi devono essere versati entro il 31 dicembre di ciascun anno.

I soci possono essere sia cittadini italiani che stranieri. Sono soci: coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione (Fondatori) e coloro i quali, previa domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali. I soci prestano la loro opera gratuitamente a favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci, dai contributi delle Amministrazioni pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro Ente e da ogni altra elargizione volontaria, comprese donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili, dai rimborsi derivanti da



convenzioni, dalle entrate per attività commerciale svolta in maniera accessoria e comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezioni dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 7 - RENDICONTO ANNUALE

Relativamente all'attività complessivamente svolta, dovrà essere obbligatoriamente redatto un rendiconto annuale, supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche, in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione. Il Consiglio direttivo entro 90 gg dalla fine dell'esercizio, redigerà la bozza del rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Tale rendiconto sarà approvato dall'Assemblea degli associati, entro 120 gg dal termine dell'esercizio, con le maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea stessa.

Art. 8 - AVANZI DI GESTIONE

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di Volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

Art. 10 - CARICHE ELETTIVE

Le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite e sono riservate ai soci in regola con l'iscrizione.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria ed è aperta a tutti i soci. È l'organo sovrano



dell'Associazione e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono vincolanti e obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria:

- deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 120esimo giorno dalla fine dell'esercizio;
- è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;

- delibera sulla relazione del Presidente e sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo;
- delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio finanziario concluso e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell'anno successivo;
- delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all'ordine del giorno;
- nomina, a mezzo del voto, il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l'assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta;

- è valida se ad essa partecipano almeno due terzi dei soci in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;

- può apportare modifiche allo Statuto ed eventualmente al Regolamento;
- delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza. Hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione tutti gli associati che siano persone fisiche maggiori d'età o persone giuridiche in regola con il pagamento delle quote associative. Nelle assemblee è ammesso il voto per delega: ogni rappresentante non può avere più di una delega. La convocazione è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci almeno dieci giorni prima della data della

riunione e dovrà specificare la data, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. Dovrà essere convocata mediante lettera spedita al domicilio dei soci, via fax o e-mail o lettera a mano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- si compone di un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri, eletti dall'assemblea dei Soci tra i Soci; dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, in caso di dimissioni di uno o più consiglieri, i consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio;
- redige i programmi dell'attività sociale previsti dallo statuto ed attua le deliberazioni dell'assemblea;
- elegge al suo interno: il Presidente, eventualmente il Vice-Presidente, il Tesoriere ed eventualmente il Segretario ed attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali;
- si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per teleconferenza o video conferenza e sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi membri; delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; se ritenuto opportuno alle assemblee del Consiglio Direttivo potranno essere ammessi come uditori i soci dell'Associazione senza diritto di voto;
- decide autonomamente in ordine ai provvedimenti straordinari da sottoporre poi alla approvazione della prima assemblea successiva;
- amministra i beni dell'Associazione e delibera le spese di ordinaria amministrazione;
- redige ogni anno una relazione sull'attività svolta dall'Associazione e predisponde il bilancio preventivo e il programma delle iniziative da attivare per l'anno successivo;
- stabilisce la quota sociale;
- redige il rendiconto economico e finanziario entro 90 giorni dalla chiusura del bilancio da sottoporre





all'approvazione dei soci;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri Enti pubblici o privati;
- stabilisce il numero e l'entità delle borse di studio, dei premi e delle collaborazioni da assegnare;
- formula eventualmente il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera in merito all'ammissione o alle dimissioni dei soci;

Il Presidente: ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

Il Vice-Presidente: ove nominato, sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Il Tesoriere: cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione secondo le norme del Regolamento.

Il Segretario: ove nominato, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente.

Art.13 - RECESSO E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Il recesso da socio e da qualsiasi carica sociale deve essere comunicato con lettera diretta al Consiglio Direttivo, il quale, dopo esame, ne comunicherà l'esito; esse hanno decorrenza dal giorno dell'accettazione, della quale sarà data comunicazione per lettera. Si decade dalla qualifica di socio: quando lo stesso svolga attività contrarie alle finalità statutarie, ovvero per indegnità o per il mancato versamento delle quote sociali annuali. Sulla decadenza decide il Consiglio Direttivo.

Art.14 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art.15 - PERSONALE RETRIBUITO

L'attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite

l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini

di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese

effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni

stesse. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

L'Associazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a

qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di

volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la

responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Art. 17- RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per

inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 18 - ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed

extra contrattuale della organizzazione stessa.


Art. 19 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione del

patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri

necessari. In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione potrà essere devoluto unicamente ad altre

organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di



cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26

Settembre 2000 (in G.U. n.229 del 30 settembre 2000) salvo diversa destinazione imposta dalla legge,

come impone la lettera f) della norma citata.

Art. 20- RINVIO

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Si richiedono le agevolazioni di cui all'art. 8 co.1 della Legge 266/91 in merito all'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Roma, 06/03/2014

Firmato per approvazione


ELISABETTA SARCO




STEFANIA REINA



SARA COTINI




RAMPINO MARIA GRAZIA



NADIA MARRAS



IOANA LOREDANA ROTARIU



FIAMMA MORONI

